

(N. 74-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERLINGUER, GRISOLIA, ADINOLFI, TAMBURRANO, PICCHIOTTI, NOBILI, VERONI, CORTESE, GIUA, MARANI, MARIOTTI, LANZETTA, GIACOMETTI e MANCINELLI

Annunciata nella seduta dell'8 ottobre 1948

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e indulto per i reati previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.

ONOREVOLI SENATORI. — La vostra Commissione permanente dopo una prima favorevole delibazione del progetto di delega al Presidente della Repubblica per concedere l'invocato provvedimento di clemenza, ha designato un solo relatore; indice univoco di un comune consenso.

In verità non sembra che la proposta possa meritare voto contrario.

È esatto: *a*) che la Camera dei deputati prima, il Senato poi, ratificando e prorogando il decreto legislativo 5 febbraio 1948 recante disposizioni penali per il controllo delle armi,

hanno soppresso l'articolo 3 del decreto (che sanciva per i cittadini l'obbligo della delazione) ritenendo che l'obbligo penale della delazione, quando non è dovere di ufficio, non può essere imposto ai cittadini sotto minaccia di pena; e ciò per un criterio intuitivo di etica, di libertà civica, e della più degna tradizione italiana;

b) che Camera dei deputati e Senato avendo votato alcune norme più favorevoli ai condannati in confronto del decreto 5 febbraio hanno disposto (capoverso dell'articolo 10 della legge) la norma (in deroga a quella più generale

del terzo capoverso dell'articolo 2 del Codice penale) che « le disposizioni più favorevoli della nuova legge si dovessero applicare anche ai fatti commessi mentre era in vigore il decreto 5 febbraio »;

c) che, in connessione evidente con le delibereazioni sub a) e sub b), non potendosi applicare la nuova legge più favorevole quando già fosse intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, il Senato unanime votò un ordine del giorno che reca:

« Il Senato invita il Governo a promuovere provvedimenti di indulgenza in favore dei condannati con sentenza irrevocabile sia in base al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, sia in base a tutte le leggi precedenti regolatrici della stessa materia, per adeguare le loro pene a quelle più favorevoli della presente legge ».

Il disegno di legge per delegare al Presidente della Repubblica provvedimenti di clemenza a' sensi dell'articolo 81 della Costituzione è oggi l'esaudimento del voto; nè possono essere modificati o contraddetti i criteri giuridici ed etici che il voto hanno ispirato.

Non sarebbe in verità nè giusto nè equo nè morale, che avendo il Parlamento abrogato l'articolo 3 del passato decreto ritenendo che una mancata delazione non possa costituire delitto punibile, i cittadini condannati prima della abrogazione della fallace norma punitiva, siano ancora debitori della sanzione; che è sì pecuniaria, ma, che in quanto passata in

giudicato, nel caso di insolubilità, importerebbe pena detentiva.

L'amnistia che nel nostro diritto (articolo 151 Codice penale) « estingue il reato e, se vi sia stata condanna ne fa cessare l'esecuzione e le conseguenze accessorie », è dunque nella specie nostra, non tanto clemenza quanto dovuta riparazione morale e materiale.

Onde per questa minima e singolare amnistia non sono da temere i pericoli e il danno dei troppi frequenti provvedimenti di clemenza che certo hanno costituito, sia pure per apprezzabili ragioni contingenti, un guaio del nostro recente passato.

E tanto basta per l'articolo 1 della proposta di legge che esaminiamo.

Quanto all'articolo 2 che invece di amnistia delega al Presidente di emanare provvedimento di condono per un terzo delle pene inflitte per i diversi reati previsti dallo stesso decreto 5 febbraio e dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, trattasi sì di clemenza, ma soltanto per diminuire le sofferenze di una più lunga espiazione di pena che, sarebbe stata dal giudice diminuita secondo i più miti criteri della legge oggi vigente.

Per la quale ragione, che si ispira anche alle migliori speranze di una pace operosa fra italiani, la Commissione è anche favorevole alla delega per il provvedimento di parziale condono di cui all'articolo 2 delle proposte di legge.

GONZALES, relatore.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare il seguente decreto di amnistia e condono:

Art. 1. — È concessa amnistia per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

Art. 2. — Fuori del caso dell'articolo precedente è concesso il condono di un terzo delle pene inflitte per i reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.